

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 882

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato OLIVERIO

Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino

*Presentata il 18 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'area jonica cosentina che va da Rocca Imperiale fino a Cariati, e i territori contigui delle zone collinari dell'alto Ionio, dei paesi italo-albanesi e della Valle dell'Esaro, aspirano a vedere riconosciuta, attraverso la istituzione della provincia Sibaritide-Pollino, una loro specifica identità territoriale. Ventinove paesi, che hanno un territorio ricadente nell'area jonica cosentina e tra di loro contigui, hanno fin dal 31 dicembre 1989 chiesto la istituzione della provincia Sibaritide-Pollino. Successivamente, altri sette comuni, che in un primo momento avevano aderito alla proposta di istituzione della provincia di Castrovillari, hanno chiesto di fare parte della provincia Sibaritide-Pollino in quanto ricadenti nella

Sibaritide. Altri comuni potrebbero fare parte della provincia Sibaritide-Pollino perché compresi in quest'area. Tali comuni hanno una popolazione di 208.070 abitanti, per cui la richiesta di istituire una nuova provincia appare ampiamente giustificata, oltre che per la storia e la tradizione dell'area, anche per il numero degli abitanti. La Sibaritide è un territorio omogeneo, con una forte identità culturale e storica ed è distante dall'attuale capoluogo Cosenza. Il territorio della provincia di Cosenza è tra i più estesi in Italia: di conseguenza sarebbe anche opportuno favorire la nascita di nuovi enti territoriali consentendo alle popolazioni che vantano omogeneità culturale e contiguità territoriale, nonché i requisiti previsti dalla legge,

di istituire una nuova provincia. Il consiglio regionale della Calabria, infatti, con delibera n. 22 del 12 dicembre 1990, ha espresso parere favorevole alla istituzione della provincia Sibaritide-Pollino e, nella seduta del 17 ottobre 1995, con la mozione

n. 19, ha sollecitato il Governo ad assumere la conseguente decisione. Il capoluogo della nuova provincia viene indicato a Sibari di Cassano allo Ionio, così come proposto da buona parte dei sindaci dell'area in un'apposita riunione.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Nell'ambito della regione Calabria è istituita la provincia Sibaritide-Pollino con capoluogo Sibari di Cassano allo Ionio.

2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende i comuni di Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano allo Ionio, Castrolibero, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Francavilla Marittima, Longobucco, Mandatoriccio, Montegiordano, Nocera, Oriolo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Lorenzo del Vallo, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.

### ART. 2.

1. Le elezioni del presidente della provincia e del nuovo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio nazionale.

### ART. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i Ministri competenti, sentita la regione Calabria, emanano, con propri decreti, i provvedimenti necessari alla istituzione, nella provincia Sibaritide-Pollino, degli uffici periferici dello Stato, nonché alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e delle passività tra la provincia di Cosenza e la provincia Sibaritide-Pollino.

## ART. 4.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Cosenza relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia Sibaritide-Pollino.

## ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

